

- (14) Questa situazione, insieme all'arretrato accumulatosi in seguito alla necessità di interrompere i riesami/le revisioni tra il 17 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 (periodo di confinamento in Francia), rende impraticabile, senza una proroga, il completamento di tutte le procedure di riesame/revisione necessarie. I riesami/le revisioni sono stati difficili durante tutto il periodo post-confinamento e hanno continuato ad esserlo da quando in Francia è stato revocato lo stato di emergenza sanitaria il 10 luglio 2020.
- (15) Occorre anche considerare che un numero significativo di valutazioni di sicurezza dei porti e di valutazioni di sicurezza degli impianti portuali da sottoporre a riesame/revisione riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, in cui la pandemia di COVID-19 è stata e continua ad essere particolarmente grave. Oltre al problema del personale mobilitato dalla pandemia nella Francia continentale, le limitate capacità ospedaliere e l'alta incidenza della COVID-19 hanno reso necessarie rigorose restrizioni di viaggio, comprese misure di quarantena. Ciò ha inciso direttamente sull'attività relativa alla sicurezza dei porti, soprattutto perché ha reso difficili i viaggi dalla Francia continentale per il personale autorizzato delle organizzazioni di sicurezza.
- (16) In considerazione delle complicazioni di cui sopra, è probabile che il completamento delle valutazioni di sicurezza dei porti e degli impianti portuali in Francia rimanga difficile. In queste circostanze la Francia ritiene che il completamento dei riesami/delle revisioni rimanenti per il 2020 e lo smaltimento degli arretrati accumulati durante il periodo di confinamento non sarebbero praticabili senza una proroga del periodo di riferimento fino al 31 dicembre 2020 e senza una proroga del termine fino al 28 febbraio 2021.
- (17) È pertanto opportuno autorizzare la Francia ad applicare una proroga del periodo di quattro mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698. La Francia dovrebbe inoltre essere autorizzata ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 nonché una proroga del termine del 30 novembre 2020 di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo di sei mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698.

La Francia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.

La Francia è autorizzata ad applicare una proroga fino al 28 febbraio 2021 del termine del 30 novembre 2020 di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2020

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

20CE1823

